



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

ORDINANZA N° 141 DEL 16/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE ANCHE ALL'APERTO, IN DETERMINATE AREE URBANE - DAL 18 DICEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022.

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15/12/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto - Legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello nazionale, regionale e provinciale con conseguente incremento dei contagi;

CONSIDERATO che la normativa nazionale ex sé prevede l'obbligo per le persone di utilizzo di mascherina anche all'aperto quale strumento di protezione individuale e collettiva in relazione ai doveri solidaristici di tutela della salute pubblica in caso di assembramenti;

TENUTO CONTO del fatto che nel periodo delle festività natalizie ed in prossimità delle stesse v'è un maggiore afflusso di persone nel centro cittadino tale da generale pericolosi assembramenti di persone nelle aree di maggiore attrattività dovuta alla presenza, ad esempio, di negozi, luminari, bancarelle e simili;

ATTESO che, le caratteristiche dei luoghi interessati potrebbero non consentire di garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione del virus;

RITENUTO che, per quanto finora illustrato e, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Jesi, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare, durante il periodo natalizio

e festivo, l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il necessario distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

RITENUTO di dover provvedere senza indugio con provvedimento indifferibile ed urgente ex art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000 tenendo conto che tutto ciò appare adeguato e proporzionale a tutela dell'incolumità e salute pubblica cittadina secondo i seguenti criteri:

- rispetto della proporzionalità tra le misure prese nel presente provvedimento ed il livello di protezione ricercato;
- attuazione delle regole di non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- valutazione della coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe;
- l'esame dei vantaggi a tutela del bene primario della salute della cittadinanza dorica e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
- rispetto del principio del successivo riesame delle misure alla luce dell'evoluzione delle informazioni che potranno essere fornite dalle autorità sanita

VALUTATO, in fatto e diritto, che il rispetto dei criteri sopra elencati costituisce espressione del principio di precauzione, da applicarsi sulla base della valutazione di merito, allo stato, dei dati presenti ed acquisiti anche in via sommaria ed a seguito di sopralluoghi e verifiche in loco in fatto svolte;

APPURATO, in particolare, che il principio di precauzione, di matrice eurounitaria, può essere invocato quando, come nel caso di specie, sia necessario un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute-incolumità umana;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Il Decreto-legge 26 novembre 2021 n.172
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

ORDINA

- 1 la premessa al presente provvedimento contingibile ed urgente forma parte integrante, motivazionale e sostanziale dell'atto;
- 2 a partire da sabato **18 dicembre 2021** e sino al **9 gennaio 2022**, dalle **ore 18.00 alle ore 02.00** è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) anche all'aperto per chiunque transiti nei seguenti luoghi:
Piazza Federico II – Via Pergolesi – Piazza Ghislieri – Piazza Colocci – Piazza Spontini – Piazza Indipendenza – Piazza delle Monnighette – Arco del Magistrato - Piazza della Repubblica – Corso Matteotti (da piazza della Repubblica a Via Mura Occidentali) – Piazza Pergolesi.

3 non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile qualora il dispositivo di protezione delle vie aeree ostacoli fortemente la comunicazione.

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

d) i clienti che consumano al tavolo o al bancone dei pubblici esercizi presenti nelle zone indicate ai precedenti punti;

la Polizia Locale e le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Jesi (An) Dispone inoltre di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Ancona;
- Questura di Ancona;
- Commissariato di PS di Jesi (AN)
- Comando Compagnia Carabinieri Jesi (An);
- Guardia di Finanza Compagnia Jesi (An);
- Comando di Polizia Locale Jesi (An).

Firma

Massimo Bacci / ArubaPEC S.p.A.